



LEGGE DI STABILITA' 2018



Fonte: schede di lettura della Camera e Senato



Art.1 c.70 - Servizi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio

Il comma 70 autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln, per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).

Le risorse devono essere ripartite fra gli enti territoriali interessati con **DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.**



Art.1 c.132 - Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

Il comma 132 eleva le soglie reddituali per l'accesso al cd. *bonus* 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della precedente soglia di 24.000 euro, con le **modifiche in esame il *bonus* spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro**. Analogamente, le norme in commento dispongono che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un **reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).



Art.1 c.146 - Incremento della speranza di vita

In materia previdenziale le misure di maggiore rilievo riguardano l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo:

- che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
- che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
- che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).



Art.1 c.147 148 - Mancato incrementi della speranza di vita per alcune categorie di lavoratori

Per

- a) i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'Allegato B e che sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'adeguamento alla speranza di vita (5 mesi) stabilito per l'anno 2019.



Art.1 157- 158 - Forme di adesione ai fondi complementari

Nei confronti dei dipendenti pubblici, assunti a partire dal 01/01/2019, è prevista, per i fondi complementari di categoria, anche la possibilità di adesione mediante forme di silenzio-assenso.



Art.1 c.162-167 - APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci

I **commi 162-167** prorogano di un anno la disciplina dell'**APE volontaria** e modificano i requisiti per l'accesso all'**APE sociale** e al beneficio previdenziale per i **lavoratori precoci**, al fine di ampliarne le possibilità di accesso.

Ricordiamo che ...

APE volontaria

E' un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dalla legge di bilancio per il 2017, consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria alle forme sostitutive della medesima e alla gestione separata; età minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.



Art.1 c.162-167 - APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci

APE volontaria

Si dispone la **proroga di un anno** (dal 31 dicembre 2018, termine attualmente previsto, al 31 dicembre 2019) (comma 162, lettera *a*)).



Art.1 c.162-167 - APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci

Ricordiamo che ... APE sociale

E' un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dalla legge di bilancio per il 2017, consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa specifiche professioni, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.



Art.1 c.162-167 - APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci

APE sociale

Per quanto concerne l'**APE sociale**, il provvedimento:

- interviene sul **requisito dello “stato di disoccupazione”** (richiesto per l'accesso all'APE sociale), prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (**comma 162, lettera b**));
- in relazione ai **soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave**, estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all'APE sociale (**comma 162, lettera c**));



Art.1 c.162-167 - APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci

APE sociale

- amplia l'**intervallo temporale** in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) (**comma 162, lettera d**));
- interviene sui **requisiti contributivi** (richiesti per l'accesso all'APE sociale), prevedendo una **riduzione per le donne di 12 mesi⁴ per ciascun figlio**, nel limite massimo di **2 anni (cd. APE sociale donna)** (**comma 162, lettera e**));
- amplia le categorie dei **lavori gravosi**, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle **nuove professioni** contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci) (**comma 163**).



Art.1 c.162-167 - APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci

APE sociale

per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti **operai dell'agricoltura e della zootecnia**, assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente⁵ (**comma 164**);

semplifica la procedura per l'accesso all'indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille (**comma 165**).



Art.1 c.162-167 - APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci

Lavoratori precoci

- Si ampliano le categorie dei **lavori gravosi**, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle **nuove professioni** contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci) (**comma 163**);
- si **amplia l'intervallo temporale** in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) (**comma 162, lettera g**));
- in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) **familiari con handicap grave**, si estende anche ai **parenti e affini di secondo grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all'APE sociale (**comma 162, lettera c**)).



Art.1 c. 252 - 253 - Limiti di reddito complessivo figli a carico (a partire dal 1° gennaio 2019)

I commi 252 e 253, introdotti alla Camera, elevano da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.

Più in dettaglio il comma 252 eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Resta invece fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Si rammenta le detrazioni per familiari a carico possono essere fruite purché le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Ai sensi del comma 253, il nuovo limite di reddito entra in vigore dal 1° gennaio 2019.



Art.1 c. 591 - Adeguamento delle retribuzioni dei Dirigenti Scolastici

Il comma 591 prevede la progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella delle altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca e a tal fine stanZIA € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019 ed € 96 mln dal 2020;



Art.1 c. 592 - 593 - Valorizzazione delle professionalità dei docenti delle scuole statali

Il **comma 592** dispone che per la valorizzazione delle professionalità dei docenti delle scuole statali è istituita una apposita **sezione** nell'ambito del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020.

Il **comma 593** reca **criteri ed indirizzi** da rispettare nell'ambito della contrattazione per l'**utilizzo delle risorse** sopra indicate, anche mediante eventuale integrazione al "**CCNL**" di riferimento. Si tratta di:

- valorizzazione dell'impegno in **attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica**;
- valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una **didattica per lo sviluppo delle competenze**.

N.B.: il riferimento corretto dovrebbe essere quello al CCNI finalizzato alla ripartizione delle risorse aggiuntive sottoscritto il 28/07/2017.



Art.1 c. 602 - Conferimento supplenze brevi per il personale ATA

Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.



Art.1 c. 603 - 604 - Graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole

I **commi 603-604** intervengono in materia di graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole.

In particolare il comma 603 prevede che le graduatorie del concorso 2016 conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio.

Il **comma 604** è finalizzato a **superare il limite massimo del 10% di idonei (limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando)** da inserire nelle graduatorie concorsuali, che è stato applicato per la prima volta per la formazione delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 per posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, per posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e per posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola previsti come vacanti e disponibili nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.



Art.1 c. 605 - Concorso per D.s.g.a

Il concorso pubblico per ricoprire la funzione di D.s.g.a. nelle scuole statali dovrà essere bandito entro il 2018.

Gli assistente amministrativi che, alla data di entrata in vigore della Legge (01/01/2018) hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale (della laurea).



Art.1 c. 607 - 612 - Assunzioni presso il Miur di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili

I commi 607-612 sono finalizzati all'assunzione presso il MIUR, a decorrere dal 2018, di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quali, ad esempio, la **gestione del contenzioso**.

Il comma 607 autorizza il MIUR ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, di cui 5 dirigenti di II fascia e 253 funzionari di area III, posizione economica F1.

Il comma 608 dispone che, a seguito delle suddette assunzioni, per la **gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola**, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di risorse umane a disposizione, non delegano agli stessi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.



Art.1 c. 607 - 612 - Assunzioni presso il Miur di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 417-bis, secondo comma, c.p.c. in base al quale, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni statali o ad esse equiparate possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, assuma direttamente la trattazione della causa.

Il comma 609 stabilisce che “alle risorse umane necessarie per l’attuazione dei commi 607 e 608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento” del personale del MIUR. La disposizione non appare chiara, non rinvenendosi, nella normativa vigente, alcun piano straordinario di reclutamento per il MIUR.

Il comma 610 dispone che le assunzioni possono essere effettuate in **aggiunta alle **facoltà assunzionale** pari, dal 2018, al 100% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (ai sensi dell’art. 3, c. 1, D.L. 90-2014-L. 114/2014).**



Art.1 c. 613 - Incremento dell'organico dell'autonomia

Il comma **613** prevede un **incremento** del fondo istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per incrementare tale organico, **di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019**. Il **numero di posti** aggiuntivi nell'organico dell'autonomia è determinato, nei limiti di tale risorse, con **decreto** del Ministro dell'istruzione.



Art.1 c. 614 - Valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento (scuola dell'infanzia e scuola primaria)

Il comma 614 stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento delle **graduatorie di istituto** del personale docente, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, la valutazione del **titolo abilitante** all'insegnamento è effettuata assicurando una particolare **valorizzazione** dei titoli acquisiti nell'ambito dei **percorsi universitari**.



Art.1 c. 615 - Proroga contratti co.co.co. nelle scuole

Il comma 615 prevede che al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.



Art.1 c. 616 - Promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria

Il **comma 616** stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia previsto dalla L. 107/2015, il **5% dei posti dell'organico di potenziamento** è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella **scuola primaria**.

A tal fine, si richiama l'**art. 1, co. 7**, della **L. 107/2015**, che, nell'individuare gli obiettivi prioritari da raggiungere con le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa, ha incluso tra questi, alla **lett. g)**, il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Ricordiamo che, in base alla L.107/15, i posti comuni per il potenziamento erano **48.812**, di cui **18.133** destinati alla **scuola primaria**.

Successivamente, peraltro, il d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015.



Art.1 c. 617 - 619 - Procedura di immissione in ruolo di soggetti che nelle scuole svolgono funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici

I commi in esame disciplinano l'immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole **funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA) (vedi anche il precedente comma 615).**

Entro il 28 febbraio 2018 il Miur indice una **procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere **dall'a.s. 2018/2019**, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici.**

Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale amministrativo e tecnico. I vincitori sono assunti in ruolo anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di "risorse certe e stabili".



Art.1 c. 622 - 625 - Stabilizzazione collaboratori scolastici titolari di rapporti di lavoro attivati dall'UST di Palermo e prorogati ininterrottamente

Al fine di stabilizzare il personale titolare di contratto di lavoro attivati all'ufficio scolastico provinciale di Palermo (nelle scuole in cui il personale ATA era fornito dagli enti locali, prima della Legge 124/99) e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

Con proprio decreto il Miur è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per determinare il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma precedente.

Le assunzioni avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie e nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.



Art.1 c. 626 - 625 - Assunzioni cooperative sociali con convenzione con USR Sicilia

Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014 che non rientra tra le assunzioni previste dai commi 622-625 viene iscritto in un apposito albo dal quali gli enti territoriali possono attingere per le nuove assunzioni del personale.



Art.1 c. 628 - Partecipazione delle Istituzioni Formative regionali al PON 2014 - 2020

Il comma 628 dispone che alle misure del PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l’erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il raggiungimento degli scopi della Rete nazionale delle scuole professionali di cui le stesse fanno parte (art. 7, co. 3, del d.lgs. 61/2017).



Art.1 c. 630 - Trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

Il comma 630 modifica l'art. 1, co. 257, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), disponendo che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti **progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera**, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al **trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni** (a fronte degli attuali 2).

Resta fermo che il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.



Art.1 c. 643 - Credito di imposta per l'acquisto di uno strumento musicale

Il comma 643 proroga di un anno la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di € 15 mln (che viene ora ridotto a 10 mln per il 2018). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.



Art.1 c. 677 - 678 - Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese

I commi **677 e 678** dispongono che l'INAIL destina € 50 mln complessivi per il “completamento” del programma di **costruzione di scuole innovative** di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle **aree interne del Paese**.

Le aree interne in cui realizzare le scuole innovative sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne.



Art.1 c. 679 - 682 - Fondi per il rinnovo del CCNL dipendenti pubblici

Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Le somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.